



DELEGAZIONE REGIONALE CALCIO A 5

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
LEGA NAZIONALE DILETTANTI



## **COMITATO REGIONALE PUGLIA**

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960 - NUMERO VERDE 800 445052  
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713 - SITO INTERNET : www.lnd.it - www.figcpuglia.it

**Stagione Sportiva 2010/2011**

# **Comunicato Ufficiale N° 5 del 2 settembre 2010**

## **1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

### **1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 52/A DEL 3.8.2010)**

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLE FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, DI COPPA REGIONE E COPPA PROVINCIA ORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI.

Il Presidente Federale

- Preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della L.N.D, relativi alla stagione sportiva 2010/2011, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alla Commissione Disciplinare territoriale;
- ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;
- visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

delibera

- che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di cui in premessa, si svolgono con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:
- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa della giornata di gara;

- gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo;
- il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo;
- gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo. L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.

La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall'emanazione del presente provvedimento.

## **2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

### **2.1. Consiglio Direttivo**

#### **2.1.1. LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA' ALLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE), COPPA PUGLIA E SUPERCOPPA DI CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA 2010 – 2011.**

Per conoscenza e stretta osservanza da parte delle Società interessate, si riporta, qui di seguito, la delibera del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia L.N.D., relativa ai limiti di partecipazione dei calciatori, in relazione all'età, alle gare dei Campionati Regionali, Coppa Italia (Fase Regionale), Coppa Puglia e Supercoppa di Calcio a Cinque – Stagione Sportiva 2010 – 2011.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia L.N.D., nella riunione del 27 Maggio 2010, su proposta della Delegazione Calcio a Cinque, preso atto delle disposizioni a suo tempo emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti, allo scopo di assicurare continuità alla politica dei giovani da tempo intrapresa dalle Società, vista la facoltà concessa dalla L.N.D., all'unanimità ha deliberato i seguenti:

## **OBBLIGHI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA'**

Nelle gare dell'Attività Ufficiale, Stagione Sportiva 2010 – 2011, alle Società partecipanti ai Campionati Regionali di Calcio a Cinque di **Serie C1, Serie C2, Play-Off e Play-Out di competenza, Coppa Italia (Fase Regionale), Coppa Puglia e Supercoppa**, è fatto obbligo d'impiegare **n° 1** calciatori nati dal **1 Gennaio 1990** in poi e **n° 1** calciatori nati dal **1 Gennaio 1991** in poi.

L'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei suddetti calciatori dall'inizio della gara e dell'inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'**art.17 (ex art.12) – comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva**.

Inoltre, in ottemperanza delle vigenti disposizioni regolamentari, si rammenta alle Società che nelle gare dell'attività ufficiale possono prendere parte, senza alcuna limitazione d'impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la Stagione Sportiva 2010 - 2011 che **abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età**, nel rispetto delle condizioni previste dall'**art.34 comma 3** delle Noif.

## **2.2. SEGRETERIA**

### **2.2.1. PROCEDURE ON-LINE**

#### **CODICE FISCALE OBBLIGATORIO PER I TESSERATI DELLA L.N.D.**

Si comunica che in ottemperanza alla delibera assunta dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti a decorrere dal **1° luglio 2010** i tesseramenti riferiti ai calciatori che svolgono attività nell'ambito delle categorie dilettantistiche dovranno contenere anche il dato personale dei calciatori medesimi relativo al **codice fiscale**.

**In considerazione dell'obbligatorietà di inserire il codice fiscale sui moduli di tesseramento e trasferimento, si raccomanda alle società di aggiornare il tabulato calciatori, già tesserati al 30 giugno 2010, con i codici fiscali mancanti fin da ora.**

#### **TABULATO CALCIATORI- GESTIONE DEL CODICE FISCALE**

Su questa pagina è presente il codice fiscale del calciatore o, in sua assenza, la dicitura in rosso "C.F. mancante". Selezionando il calciatore tramite l'apposita casella sulla sinistra e premendo il bottone "modifica selezionati" dopo che il sistema avrà chiesto conferma si accederà alla scheda del calciatore dove sarà possibile inserire/modificare il codice fiscale dell'atleta.

Questo sistema permette una selezione multipla: si possono quindi selezionare più atleti; dopo aver premuto il bottone di cui sopra, sarà cura del sistema proporre una scheda calciatore dopo l'altra, fino a tornare alla lista una volta che si saranno completate le operazioni su tutti i selezionati.

**N.B.** Cambiare pagina fa perdere i segni di selezione già immessi, il sistema memorizza le selezioni fatte all'interno di una singola pagina, ma le perde non appena la si cambia.

## **RIEPILOGO DISCIPLINARE AGGIORNATO TESSERATI L.N.D.**

Si ricorda che la Lega Nazionale Dilettanti, nell'area dedicata all'attività agonistica del proprio sito web, ha messo a disposizione delle Società – le quali potranno collegarsi mediante la propria password; il riepilogo disciplinare aggiornato dei propri tesserati, contenente le informazioni elaborate sulla base dei Comunicati Ufficiali relativi alle decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva.

### **2.2.2. RICHIESTA MINUTO DI RACCOGLIMENTO PER LUTTO**

Si ribadisce, che solo la FIGC di Roma, per il tramite della Lega Nazionale Dilettanti e del Comitato Regionale Puglia, è autorizzata a concedere l'autorizzazione per l'esecuzione del minuto di raccoglimento.

Pertanto, si invitano i Dirigenti delle Società Dilettantistiche Pugliesi ad evitare di telefonare ai Rappresentanti del Comitato Regionale Arbitri, nelle giornate di sabato e domenica, per essere autorizzati ad effettuare un minuto di raccoglimento, per commemorare un defunto, in quanto gli stessi non sono autorizzati in materia.

Si confida nello spirito di collaborazione da parte di tutte le Società interessate.

### **2.2.3. DECORRENZA VALIDITÀ COMUNICATI UFFICIALI**

Si trascrive, qui di seguito, l'art. 13 delle N.O.I.F. e il punto 2 dell'art. 22 del Codice di Giustizia Sportiva:

#### **Art. 13 N.O.I.F. Pubblicazione delle decisioni**

1. Le decisioni adottate dagli organi e dagli enti operanti nell'ambito federale sono pubblicate mediante comunicati ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. La pubblicazione dei comunicati ufficiali avviene mediante affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi.
2. Le decisioni si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi comunicati ufficiali. Salvo le decisioni per le quali sono espressamente previste particolari modalità di notifica, la data di pubblicazione costituisce ad ogni effetto termine di decorrenza.

#### **Art. 22 – Codice di Giustizia Sportiva – Esecuzione delle sanzioni**

... omissis ...

2. Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall'art. 45, comma 2, del presente Codice.

... omissis ...

## **2.2.4. SITO INTERNET DEL COMITATO E NUOVO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DEL COMITATO.**

Si ricorda alle Società dipendenti che potranno prendere visione diretta dei Comunicati ufficiali e di tutte le notizie relative all'attività ufficiale collegandosi con i siti:

[www.lnd.it](http://www.lnd.it) o [www.figcpuglia.it](http://www.figcpuglia.it)

Con l'occasione, inoltre, si riporta, qui di seguito, il nuovo indirizzo di posta elettronica del Comitato Regionale Puglia L.N.D. al quale le Società potranno indirizzare le proprie comunicazioni:

[info@figcpuglia.it](mailto:info@figcpuglia.it)

## **2.2.5. RICHIESTE DEL COMMISSARIO DI CAMPO**

Si ritiene utile ricordare alle Società dipendenti che le richieste per la designazione del Commissario di Campo, per esigenze organizzative, devono pervenire a questo Comitato Regionale **almeno cinque giorni** prima della gara interessata.

Le richieste a intempestive non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcun riscontro da parte del Comitato.

## **2.2.6. RICHIESTE DI VARIAZIONI DI CAMPO ED ORARIO DELLE GARE**

Pervengono a questo Comitato Regionale numerose richieste relative a variazione di campo e di orario rispetto a quello ufficiale.

Si fa presente che l'Art. 26 comma 2° del Regolamento della L.N.D., dispone:

**"Le Divisioni e i Comitati che organizzano i Campionati possono disporre d'ufficio, o a richiesta delle Società che vi abbiano interesse, la variazione dell'ora d'inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse, l'inversione di turni di calendario o in casi particolari, la variazione del campo di gioco. Le richieste in tale senso devono pervenire alla competente Divisione o Comitato ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA della data fissata per lo svolgimento della gara", (corredate della dichiarazione di accettazione della Società avversaria interessata alla gara).**

Premesso quanto sopra si precisa che questo Comitato Regionale, anche allo scopo di evitare possibili disagi all'Organo Tecnico Arbitrale, non prenderà in considerazione le richieste formulate in contrasto con le suddette disposizioni.

Pertanto si invitano le Società interessate a voler segnalare tempestivamente quelle situazioni particolari, in modo di poter far fronte, in maniera organica, alle esigenze che dovranno limitarsi ai casi di effettivo impedimento a disputare la gara già programmata.

## **2.2.7. CONSEGNA DELLE CHIAVI DELLE AUTOVETTURE DA PARTE DEGLI ARBITRI E DEGLI ASSISTENTI (GUARDALINEE) RESPONSABILITÀ' DELLE SOCIETÀ'**

Per opportuna conoscenza delle Società dipendenti si ritiene utile riportare, qui di seguito quanto previsto dalla circolare dell'A.I.A. n. 726 del 26/09/1991, tuttora in vigore, relativa alla consegna delle chiavi della autovettura da parte degli Arbitri e degli Assistenti:

Gli arbitri e gli Assistenti che si recano a dirigere gare con il proprio automezzo, debbono indicare, al Dirigente responsabile della società ospitante, il luogo dove l'auto è stata parcheggiata e consegnare allo stesso le chiavi dell'autovettura.

In tal contesto è fatto obbligo al Dirigente incaricato dalla Società ospitante di prendere visione dell'autovettura e del suo stato conservativo, contestando, per iscritto, eventuali danni preesistenti.

Al momento della riconsegna delle chiavi dell'autovettura, nel caso vengano rilevati danni alla stessa, sarà cura dell'Arbitro o dei suoi Assistenti farli constatare al responsabile della Società ospitante, denunciando l'accaduto alla più vicina caserma dei Carabinieri (o altra Autorità), e riferire il tutto nel proprio rapporto di gara, al fine di consentire al Giudice Sportivo di comminare la relativa sanzione.

Per quanto riguarda la sottrazione - dallo spogliatoio arbitrale - di denaro, oggetti preziosi, documenti personali, telefonini cellulari, che in alcune occasioni si è già verificata durante la disputa di partite, le Società saranno ritenute responsabili soltanto se i valori saranno stati preventivamente consegnati, da parte dell'Arbitro e dei suoi Assistenti, al Dirigente della squadra ospitante addetto all'Arbitro.

## **2.2.8. RILASCIO TESSERE PLASTIFICATE CALCIATORI**

La Lega Nazionale Dilettanti ha demandato al C.R. Puglia il compito di provvedere al rilascio delle tessere plastificate per i calciatori dilettanti, che serviranno quale documento di identificazione in tutte le gare organizzate dallo scrivente Comitato Regionale.

Pertanto le Società dovranno inviare al C.R., oltre alla normale modulistica per il tesseramento, il modulo per l'emissione della tessera plastificata con i seguenti adempimenti e allegati:

- 1) INCOLLARE LA FOTO DEL NOMINATIVO INTERESSATO, NELL'APPOSITO SPAZIO AVENDO CURA DI SCRIVERE DIETRO LA FOTO STESSA, NOME, COGNOME E DATA DI NASCITA.
- 2) COMPILARE, SCRIVENDO IN STAMPATELLO, LE VOCI RIPORTATE SUL MODULO
- 3) ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ - PERSONALE DEL CALCIATORE (Es: C.I. = CARTA D'IDENTITÀ ; P.G.:PATENTE DI GUIDA; PAS: PASSAPORTO)

Si precisa che la tessera di riconoscimento ha validità di **QUATTRO ANNI**.

Le Società, qualora trasferissero un calciatore, dovranno consegnare alla nuova Società la tessera di riconoscimento.

Il costo della tessera di riconoscimento plastificata è di **€3,10** cadauna.

Nel richiedere la indispensabile collaborazione da parte delle Società dipendenti si ritiene altresì necessaria la massima sollecitudine e completezza nella compilazione del modulo per l'emissione della tessera plastificata al fine di consentire il rilascio della tessera stessa in tempi brevi, senza intralciare il delicato e complesso impegno assunto da questo Comitato Regionale.

La Segreteria di questo Comitato Regionale è a disposizione per eventuali delucidazioni in merito al numero telefonico **080/5699011**.

## **2.2.9. RICHIESTE TELEFONICHE A DIPENDENTI E COLLABORATORI DEL C.R. PUGLIA L.N.D. CIRCA INTERPRETAZIONE NORME REGOLAMENTARI**

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle Società per quanto attiene le frequenti richieste telefoniche a dipendenti e collaboratori circa la interpretazione delle Norme Regolamentari vigenti, per comunicare che le risposte date non possono essere vincolanti e pertanto ufficialmente prive di validità.

Si consiglia pertanto alle Società interessate di formulare per iscritto, alla Segreteria del Comitato Regionale, eventuali quesiti o interpretazioni, ai quali verrà data risposta, precisando che la stessa non impegnerà le decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva i quali operano in piena autonomia di giudizio.

## **2.2.10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI LEGGE SULLA PRIVACY N. 675 DEL 31 DICEMBRE 1996**

In ottemperanza alla vigente normativa della Legge in oggetto si invitano i Signori Presidenti e Dirigenti delle Società dipendenti ad evitare di richiedere telefonicamente notizie sulla posizione di tesseramento di calciatori, situazioni contabili, composizione dei Consigli Direttivi della propria o altre Società, in quanto il Personale Dipendente non fornirà alcuna notizia in merito.

Eventuali esposti o quesiti relativi ad argomenti di natura tecnica, organizzativa e disciplinare dovranno essere formulati per iscritto ed inviati alla Segreteria del Comitato Regionale che provvederà al riscontro a norma di Legge.

Si confida nello spirito di collaborazione da parte di tutti.

## **2.2.11. TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO**

Si reputa opportuno riportare di seguito le disposizioni contenute nell'art. 62 commi 4 e 5 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., dettate in materia di Ordine Pubblico:

"Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestiva mente inoltrare richiesta alla competente autorità perchè renda disponibile la forza pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della forza pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla L.N.D.

L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara".

**Copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, deve essere obbligatoriamente consegnata all'arbitro prima dell'inizio della gara.**

**L ' INOSSERVANZA COMPORTERA' LE RELATIVE SANZIONI DISCIPLINARI.**

## 2.2.12. MODALITÀ RICHIESTA TESSERAMENTO CALCIATORI

Le richieste di ogni tipo di tesseramento dovranno essere inviate, con plico raccomandato al Comitato Regionale Puglia F.I.G.C. - Via Pende, 23 - 70124 BARI, secondo le modalità previste dalle N.O.I.F. ed elencate sull'apposito modulo di trasmissione (colore verde).

Detti plichi dovranno contenere solo moduli di tesseramento, e non altro.

### TESSERAMENTO MILITARE (ART. 41 DELLE N.O.I.F.)

Accertata la possibilità del tesseramento, la richiesta deve essere redatta sull'apposito modulo accompagnata dalla tessera militare (da prelevare presso i dipendenti Comitati Provinciali), nonché dalla dichiarazione del Comando Militare presso il quale il calciatore presta servizio militare di leva ed inviata direttamente **alla Segreteria Federale FIGC - Casella Postale 2450 - 00198 ROMA.**

### TESSERAMENTO CALCIATORI QUINDICENNI - ART. 34 DELLE N.O.I.F.

Per opportuna conoscenza si richiamano le Società interessate ai seguenti adempimenti relativi all'utilizzo dei giovani calciatori quindicenni.

#### ART. 34

.....OMISSIS.....

3) I calciatori "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e i calciatori di sesso femminile, che abbiano compiuto il 14° anno di età, possono tuttavia partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe, purché autorizzati dal Comitato Regionale, quale organo federale ai sensi dell'art. 3 dello Statuto federale, territorialmente competente. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:

a) **certificato di idoneità specifica all'attività agonistica**, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 dal Ministero della Sanità.

b) **relazione di un medico sociale**, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità Psico-fisica del calciatore alla partecipazione a tale attività.

La partecipazione del calciatore ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale, comporta l'applicazione della punizione sportiva prevista all'art. 17, comma 5 del C.G.S.

..... OMISSIS .....

**Si ricorda alle Società che i certificati di cui sopra devono essere inviati in originale.**

## 2.2.13. POSIZIONI DISCIPLINARI DEI TESSERATI

Con l'inizio dell'attività ufficiale si reputa opportuno richiamare l'attenzione di tutte le Società affinché prima dell'impiego dei propri calciatori in gare ufficiali si proceda ad un controllo della posizione disciplinare degli stessi.

Ciò, dovrà essere effettuato, attraverso una precisa lettura dei Comunicati Ufficiali della stagione Sportiva in corso e di quella decorsa.

Consigliamo tale scrupoloso esame per non incorrere nelle sanzioni severe previste dal Codice di Giustizia Sportiva a carico delle Società che impiegano calciatori squalificati.

## **2.2.14. ACCOMPAGNATORI UFFICIALI E NORME PER L'INGRESSO SUI CAMPI DELLE PERSONE AUTORIZZATE**

Tutte le Società hanno l'obbligo di munire gli accompagnatori delle squadre della particolare tessera impersonale rilasciata dal Comitato Regionale Puglia. Detta tessera è il solo titolo valido per gli accompagnatori delle squadre per accedere all'interno dei terreni di giuoco.

Le tessere per accompagnatori ufficiali sono impersonali ed abilitano a tale funzione unicamente una delle persone indicate sul retro della tessera stessa ed autorizzate con la convalida relativa del C.R. Puglia.

A tale proposito si rammenta che possono essere autorizzate a funzionare da Accompagnatori Ufficiali **solo persone che siano comprese nell'elenco dei Dirigenti che le Società hanno presentato al C.R. all'atto delle iscrizioni ai Campionati.**

Le tessere di accompagnatore ufficiale si richiedono al Comitato Regionale.

Inoltre si reputa opportuno ricordare che, per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti è consentito, per ciascuna delle due Società interessate, l'ingresso sul terreno di giuoco di tre persone, delle quali una assume la veste di Dirigente accompagnatore ufficiale, munito della tessera impersonale. Mentre, le altre due persone in qualità di allenatore e massaggiatore debbono preventivamente essere identificate dall'arbitro mediante documento di riconoscimento personale.

In aggiunta alle persone anzidette, è consentito l'ingresso in campo al medico sociale, purché munito di documento che attesti la sua identità personale e l'attività esercitata.

## **2.2.15. PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO (ART. 66 PUNTO 2 DELLE N.O.I.F.)**

Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito Regionale sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso.

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore ed un operatore sanitario;
- d) i calciatori di riserva.

Il Dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.

Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento. L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

## **2.2.16. ART. 37 N.O.I.F. IL TESSERAMENTO DEI DIRIGENTI E DEI COLLABORATORI NELLA GESTIONE SPORTIVA**

Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene all'atto dell'iscrizione al Campionato della Società di appartenenza. A tal fine le Società sono tenute a comunicare alle Leghe o ai Comitati competenti i nominativi dei dirigenti e dei collaboratori, precisando le qualifiche e gli incarichi.

**Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi** e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.

## **2.2.17. FORNITURA DISTINTE FORMAZIONI STAGIONE SPORTIVA 2010/2011**

Si comunica che con apposito plico è stato spedito a tutte le Società, partecipanti ai campionati regionali, un blocco distinte formazioni, sufficiente per 50 gare, predisposte su "carta chimica".

Le rimanenti Società, 3° categoria, amatori e juniores provinciale, invece, riceveranno il blocco distinte formazioni direttamente dal Comitato Provinciale al quale appartengono territorialmente.

Eventuali mancati ricevimenti, dovuti a disguidi postali, dovranno essere segnalati alla Segreteria del Comitato Regionale Puglia L.N.D. con lettera ufficiale su carta intestata della Società interessata.

Il costo del suddetto blocco "Distinte Formazioni" è di Euro 10,00 che sarà addebitato sul conto contabile di ogni società interessata a cura dell'Ufficio Amministrativo del Comitato Regionale Puglia L.N.D..

## **2.2.18. SISTEMA DI SQUALIFICHE CONSEGUENTI AL NUMERO DELLE AMMONIZIONI RIPORTATE (ART. 19 PUNTO 8 C.G.S.)**

Si ritiene opportuno ricordare il meccanismo adottato dagli Organi di Disciplina Sportiva in merito all'assunzione di provvedimenti di squalifica per recidiva di ammonizioni:

- i tesserati, cui gli Organi di Disciplina Sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa indole, incorrono nella squalifica per una gara alla quarta ammonizione;
- nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione:
- successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;
- successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.

Ai fini dell'applicabilità della presente normativa, all'ammonizione inflitta dal Giudice di gara corrisponde uguale provvedimento dell'organo Disciplinare competente, salvo che quest'ultimo in base al rapporto del giudice di gara, ritenga dover infliggere una sanzione più grave.

Ai fini dell'applicabilità del presente comma, all'ammonizione inflitta dal giudice di gara, corrisponde uguale provvedimento dell'organo competente salvo che quest'ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave. Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva. Le medesime ammonizioni divengono inefficaci altresì nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori sono trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa.

Limitatamente ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, le medesime ammonizioni, divengono inefficaci, anche nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori interessati sono trasferiti ad altra società militante nello stesso o in diverso campionato.

## **2.2.19. RICHIAMO ALL'OSSERVANZA DELLE NORME FEDERALI**

### **Avvertenze importanti per le società in ordine alle procedure di preannuncio telegrafico di reclamo ed all'inoltro della documentazione relativa alla richiesta di forza pubblica**

Si avvertono le Società, ad evitare omissioni, incertezze e perenzione di termini, che il preannuncio telegrafico di reclamo va inoltrato esclusivamente all'organo di Giustizia Sportiva competente - art. 24 (Giudice Sportivo 1° Grado).

1. La inosservanza comporterà la preclusione dell'esame del merito con la declaratoria di inammissibilità.

2. In merito all'inoltro della documentazione relativa alla richiesta della forza pubblica, successivamente alle sanzioni irrogate (così come si è verificato in più occasioni), le Società sono tenute a consegnare al direttore di gara la richiesta e, a presentare i componenti del servizio sostitutivo che dovrà essere predisposto in mancanza effettiva della forza pubblica. Per eventuali circostanze relative alla regolarità ditali obblighi osservati dalle società le stesse potranno avvalersi delle normali formalità previste art. 24 C.G.S..

Pertanto non saranno consentite semplici comunicazioni.

## **3. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE REGIONALE CALCIO A 5**

### **3.1. COPPA ITALIA SERIE C1**

#### **VARIAZIONE CAMPO GARA: L.C. FIVE MARTINA – FUTSAL TARANTO.**

Si comunica, che la gara L.C. FIVE MARTINA - FUTSAL TARANTO, in programma Sabato 11 settembre 2010, per accordo delle società sarà disputata presso il "Campo Palafive di Putignano.

## **PROGRAMMA DELLE GARE**

### **COPPA ITALIA SERIE C/1**

**SABATO 11 SETTEMBRE 2010**

#### **GARE DI ANDATA**

ALBERTO CALCIO A 5	FUTSAL MESSAPIA	TENSOSTATICO SAN PIETRO V. C5*	SAN PIETRO VERNOTICO	16:00
ATLETICO RUVO	NETTUNO	PALASPORT RUVO C5	RUVO DI PUGLIA	16:00
AZETIUM RUTIGLIANO C 5	CITTA DI BARI CALCIO A 5	CAMPO COMUN."VIA GIANPAOLO" C5	RUTIGLIANO	16:00
FUTSAL BARLETTA	VILLENEUVE BARLETTA	CAMPO PALASFIDA"MARIO BORGIA**	BARLETTA	16:00
L.C. FIVE MARTINA FRANCA	FUTSAL TARANTO	<b>PALAFIVE PUTIGNANO C5</b>	<b>PUTIGNANO</b>	16:00
PELLEGRINO SPORT C.5	TRIS GRAVINA	PALAZZETTO "VIA PICCINNI" C5	ALTAMURA	16:00
SALINIS	FOVEA	PALAZ"DEL.SPORT G.PIAZZOLLA"C5	MARGHERITA DI SAVOIA	16:00
SAMMICHELE	NOCI CALCIO A CINQUE	PALAZZETTO DELLO SPORT	SAMMICHELE DI BARI	16:00

**Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 2/9/2010.**

**Il Responsabile Regionale  
(F.to Dott. Angelo Carone)**

**Il Presidente  
(F.to Vito Tisci)**